



Comune di Rho

**REGOLAMENTO  
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

## INDICE

<b>Art. 1 - Regolamento delle Commissioni consiliari .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 2 - Costituzione e natura delle Commissioni permanenti .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 3 - Finalità delle Commissioni Permanenti .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 4 - Assegnazione degli affari alle Commissioni permanenti.....</b>	<b>2</b>
<b>Art.5 - Commissione in sede consultiva .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 6 - Commissione in sede referente.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 7 - Commissione in sede redigente .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 8 - Insediamento e sedute .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 - Presidenza delle Commissioni.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 10 - Dimissioni e decadenza.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11 - Convocazione delle Commissioni permanenti .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 12 - Validità della seduta.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 13 - Segreteria della Commissioni e verbali della seduta .....</b>	<b>6</b>
<b>Art.14 - Commissione consiliare di controllo e garanzia .....</b>	<b>6</b>
<b>Art.15 - Commissioni temporanee .....</b>	<b>7</b>
<b>Art.16 - Commissioni d'indagine .....</b>	<b>8</b>
<b>Art.17 - Norma di rinvio .....</b>	<b>8</b>

## **Art. 1 - Regolamento delle Commissioni consiliari**

1. Il presente regolamento stabilisce le finalità, i poteri, la costituzione, la natura e i compiti istituzionali delle Commissioni consiliari. Ne regola l'insediamento e la disciplina delle sedute; determina l'elezione, la decadenza e le dimissioni dei componenti delle stesse.

## **Art. 2 - Costituzione e natura delle Commissioni permanenti**

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta successiva alla comunicazione della composizione della Giunta, dopo la nomina della Commissione elettorale, provvede a costituire, al proprio interno, le seguenti commissioni consiliari permanenti:

1. Commissione ambiente e territorio (C.A.T.);
2. Commissione servizi sociali e alle persone (C.S.S.P);
3. Commissione affari istituzionali e organizzazione (C.A.I.O.);
4. Commissione dei conti (C. d. C.);
5. Commissione per la sicurezza.

2. Le commissioni sono composte da cinque membri, compreso il Presidente, che viene scelto nell'ambito degli stessi, nel rispetto del successivo art. 9, primo comma. Nel rispetto del criterio di proporzionalità, di cui alla normativa vigente, per l'elezione dei componenti ciascun consigliere comunale può esprimere una sola preferenza e sono proclamati eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti.

3. Un consigliere comunale può far parte contemporaneamente di più commissioni.
4. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

## **Art. 3 - Finalità delle Commissioni Permanenti**

1. Il Consiglio Comunale, in ossequio all'art. 62 dello Statuto, per l'adozione dei propri atti fondamentali riguardanti le seguenti materie:

- a. lo Statuto comunale, i regolamenti e loro variazioni;
- b. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- c. piani territoriali e urbanistici e programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
- d. piani di edilizia economica e popolare;
- e. piani per gli insediamenti produttivi;
- f. piani particolareggiati, piani di recupero, piani di lottizzazione;
- g. la disciplina generale delle tariffe e l'ordinamento dei tributi;
- h. le convenzioni tra Comuni e quelle tra il Comune e la Città metropolitana, la costituzione di forme associative;
- i. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- j. la partecipazione del Comune a società di capitali,
- k. le convenzioni per la gestione di pubblici servizi;
- l. bilanci annuali e pluriennali;
- m. conti consuntivi;
- n. regolamento della pubblicità e delle pubbliche affissioni;
- o. piano degli insediamenti pubblicitari;

- p. piani relativi a arredo e decoro urbano;
- q. piani, criteri e regolamenti relativi alle attività economiche e produttive;
- r. piani di intervento sul territorio per la sicurezza;
- s. piano di protezione civile;
- t. piani di polizia di prossimità;
- u. piano della viabilità;

si avvale obbligatoriamente della funzione consultiva delle Commissioni consiliari disciplinate dal presente Regolamento.

#### **Art. 4 - Assegnazione degli affari alle Commissioni permanenti**

1. Salvo i casi espressamente previsti da un apposito regolamento, il Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori assegnano gli affari alla Commissione permanente competente per materia, distinguendo se debbano essere trattati:

- a) in sede consultiva
- b) in sede referente
- c) in sede redigente.

Contestualmente, dell'assegnazione fatta dal Sindaco o dagli Assessori viene data comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.

2. Salvo che i soggetti di cui al comma 1., d'intesa con il Presidente della Commissione, non concordino un periodo più ampio, i termini per la conclusione dell'esame in Commissione e per la presentazione delle conclusioni sono i seguenti:

- a) per la sede consultiva venti (20) giorni dall'assegnazione;
- b) per la sede referente un (1) mese;
- c) per la sede redigente tre (3) mesi.

3. In casi di particolare urgenza, i soggetti di cui al comma 1. possono richiedere, motivando, che i pareri di cui al comma 2., lettera a), siano resi in termini abbreviati; in nessun caso il termine può essere inferiore a novantasei (96) ore.

4. Per l'esame di affari che investono la competenza di più Commissioni i rispettivi Presidenti, d'intesa fra loro, possono convocare riunioni congiunte. In tal caso funge da Presidente della seduta il Presidente più anziano d'età.

5. Qualsiasi questione di competenza insorta fra due o più Commissioni è decisa dal Presidente del Consiglio Comunale.

#### **Art.5 - Commissione in sede consultiva**

1. La Commissione si riunisce in sede consultiva per esprimere i pareri di propria competenza. Il parere non è vincolante per il Consiglio Comunale. Questo, tuttavia, può discostarsene solo con adeguata e dettagliata motivazione. Se i termini di cui all'art. 4, comma 2, trascorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.

2. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento in Consiglio del Presidente della Commissione o da un componente da lui delegato.

3. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con l'espressione del parere della Commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti dall'art. 4, comma 2, o diversamente stabiliti, di ciò è dato atto nell'annotazione. Le Commissioni, tuttavia, possono esprimere validamente, in casi eccezionali e straordinari, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto.

### **Art. 6 - Commissione in sede referente**

1. La Commissione si riunisce in sede referente per l'elaborazione di atti, oppure per esaminare più proposte di deliberazione con il medesimo oggetto al fine di formulare un testo unificato, da presentare al Consiglio con apposita relazione, dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

2. La Commissione può altresì riunirsi per esaminare e approfondire argomenti ed atti di particolare rilevanza per l'ente e per la città, al fine di sottoporre proposte al Consiglio o alla Giunta. In tal caso, il Presidente della Commissione può richiedere l'audizione in commissione del Sindaco e/o di uno o più Assessori, in accordo con gli stessi, motivando adeguatamente i presupposti di tale richiesta e circostanziandone l'oggetto. Medesima facoltà è riconosciuta alle stesse condizioni di cui sopra ad un terzo dei membri della commissione.

### **Art. 7 - Commissione in sede redigente**

1. La Commissione si riunisce in sede redigente per l'elaborazione, su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Sindaco o degli Assessori, sulla base dei criteri e dei principi direttivi dagli stessi stabiliti, di atti amministrativi generali o di regolamenti, con discussione ed eventuale approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale.

2. Al termine dell'esame la Commissione approva il testo della proposta e, dopo l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, lo trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, che ne cura la comunicazione ai gruppi consiliari. Entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi i Consiglieri possono far pervenire alla Commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva.

3. L'esame in Commissione si chiude con la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del Consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio.

4. Prima della discussione finale in Consiglio, un quinto dei Consiglieri può proporre che si proceda alla discussione e alla votazione di ulteriori emendamenti. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio, il Presidente rinvia il punto dell'ordine del giorno e fissa il termine entro il quale gli emendamenti devono essere presentati.

5. Non è ammessa la presentazione di relazioni di minoranza né di testi tra di loro alternativi.

## Art. 8 - Insedimento e sedute

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici (15) giorni dalla data della relativa costituzione.
2. Le sedute sono pubbliche. Alle Commissioni possono partecipare, senza facoltà di voto, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali.
3. Le riunioni delle Commissioni si svolgono all'interno del Palazzo Comunale con la partecipazione in presenza dei singoli componenti, che rimane la modalità ordinaria da privilegiare.

In casi particolari, quando uno o più Commissari comunichino al Presidente la loro oggettiva impossibilità a partecipare in presenza ai lavori delle Commissioni, quest'ultimo ne consentirà la partecipazione mediante collegamento da remoto attraverso idonea piattaforma informatica. Tale modalità si applica anche per la partecipazione dei soggetti di cui ai commi 2 e 8 del presente articolo. In tal caso, la pubblicità della seduta è assicurata mediante la partecipazione in presenza del pubblico presso la sede comunale in cui si svolge la riunione.

Per esigenze di carattere straordinario ed eccezionale, che rendano impossibile lo svolgimento della seduta in presenza o in forma mista, il Presidente potrà convocare la Commissione in videoconferenza, con collegamento di tutti i partecipanti da remoto attraverso idonea piattaforma informatica.

In tal caso, la pubblicità della seduta è assicurata mediante collegamento del pubblico alla piattaforma sulla quale si svolge la riunione, il cui link verrà pubblicato sul sito del Comune.

4. Ai fini del presente regolamento per "collegamento alla piattaforma informatica" si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.

5. La piattaforma telematica utilizzata per le riunioni in videoconferenza dovrà garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
- f) la garanzia della segretezza delle sedute e della sicurezza dei dati e delle informazioni.

6. I partecipanti in videoconferenza dovranno tenere un comportamento consono al ruolo rivestito e adottare misure idonee che consentano il regolare svolgimento della seduta.

7. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, attitudini e sul merito o demerito delle persone. In tal caso non rimane però sospesa la possibilità di partecipazione dei soggetti di cui al precedente comma

2.

8. Le Commissioni si avvalgono dell'apporto tecnico degli uffici comunali e possono richiedere al Sindaco la partecipazione di funzionari e dirigenti del comune, nonché di Amministratori e dirigenti di organismi promossi dal Comune o di cui questo fa parte. Esse possono, inoltre, procedere ad audizioni di organismi della partecipazione. La consultazione, da parte della Commissione competente, dei soggetti di cui agli artt. 15, comma 1, e 19, comma 7, dello Statuto avviene mediante la partecipazione senza diritto di voto alle sedute e/o la presentazione di idonee relazioni. E' possibile la partecipazione a distanza secondo le modalità disciplinate dall'art. 8.

### **Art. 9 - Presidenza delle Commissioni**

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti. Ove nessun candidato raggiunga la prescritta maggioranza, il Consiglio Comunale procede nella stessa seduta al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.
2. La Commissione, nella sua prima adunanza, elegge al suo interno un Vice Presidente.
3. L'elezione del Vice Presidente avviene a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. E' eletto il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

### **Art. 10 - Dimissioni e decadenza**

1. In caso di dimissioni e decadenza che rendono necessaria la sostituzione di un Commissario, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione nella prima sua seduta.
2. Per la procedura e i termini relativi alla decadenza si rinvia a quanto disposto dalla Statuto comunale per le assenze dalle sedute consiliari.

### **Art. 11 - Convocazione delle Commissioni permanenti**

1. La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, degli Assessori e ogni qual volta la richiedano un terzo dei membri della Commissione stessa previa formulazione dell'ordine del giorno della riunione.
2. Il Presidente dovrà provvedere, entro il termine di cinque (5) giorni, alla convocazione richiesta. In caso di inadempienza vi provvede direttamente il Sindaco.
3. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, devono essere stabiliti dal Presidente sentiti gli Assessori interessati agli argomenti.
4. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno della riunione, è inviato ai Commissari, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo consiliari almeno quattro (4) giorni prima. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

5. L'avviso di convocazione delle Commissioni, con specificazione per ciascuna di esse della modalità di svolgimento, della data e ora e del programma dei lavori è portato a conoscenza dei cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale. In caso di urgenza la comunicazione di cui sopra dovrà avvenire contemporaneamente alla notifica dell'avviso di convocazione.

6. La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno della Commissione deve essere messa a disposizione dei Commissari almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

7. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui c'è il Consiglio Comunale. Di norma vanno convocate dalle ore 17.00 alle ore 20.00 e comunque evitando che nelle stesse ore si riuniscano altre Commissioni o la Conferenza Capigruppo; il relativo coordinamento è svolto dalla Segreteria Assistenza agli Organi Istituzionali.

### **Art. 12 - Validità della seduta**

1. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei membri. Le risoluzioni sono assunte a maggioranza relativa potendo comunque il Consiglio Comunale valutare positivamente quanto fatto risultare dalla minoranza.

2. Gli amministratori comunali eventualmente presenti non concorrono a formare il numero legale.

3. Trascorsa mezz'ora dall'orario stabilito dalla riunione senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente scioglie la seduta, rinnovando l'invito per il giorno successivo ai soli assenti. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire alla seduta della Commissione di cui fa parte, previo avviso al Presidente, può farsi sostituire da altro consigliere del gruppo.

4. Ogni Commissione può, sugli argomenti a essa affidati, richiedere i pareri di altre Commissioni.

### **Art. 13 - Segreteria della Commissioni e verbali della seduta**

1. Con determinazione dirigenziale viene designato tra i dipendenti del servizio interessato ai lavori della Commissione stessa un segretario.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e vengono inviati al Sindaco, ai capigruppo consiliari e agli assessori.

### **Art.14 - Commissione consiliare di controllo e garanzia**

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto Comunale, può deliberare a maggioranza assoluta di istituire una Commissione permanente di Controllo e Garanzia.

Le richieste di controllo devono indicare specificamente e dettagliatamente quali profili dell'attività della Giunta e degli organismi previsti dallo Statuto siano da valutare e le motivazioni di tale richiesta.

Le richieste di garanzia devono indicare a quali competenze consiliari si fa riferimento tra quelle relative a:

- scadenze di organismi previsti dallo Statuto;
- accesso agli atti e tutela della riservatezza;

- decadenza dei Consiglieri;
- nomine di competenza del Consiglio;
- indennità/gettone dei Consiglieri;
- utilizzo delle strutture e delle risorse comunali per l'attività dei Gruppi Consiliari;
- valutazione sul funzionamento degli istituti della partecipazione;
- regolarità di interrogazioni e mancata risposta alle stesse;
- ed ogni altra fattispecie riguardante le prerogative istituzionali dei Consiglieri.

2. La composizione della Commissione di controllo e garanzia, di cui all'art. 60 dello Statuto Comunale, laddove istituita dal Consiglio Comunale, è definita dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

3. Il Presidente è nominato tra i consiglieri di minoranza, mentre il Vice Presidente è espresso dalla maggioranza.

4. La richiesta di controllo o garanzia può provenire, oltre che dal Presidente della Commissione, da un terzo dei componenti della Commissione medesima, dal Presidente del Consiglio Comunale o da un gruppo consiliare.

Alle richieste di controllo o garanzia la Commissione, tramite il suo Presidente, deve dare risposta scritta entro trenta giorni motivando l'eventuale inammissibilità ovvero specificando gli ambiti e le modalità secondo cui la richiesta, considerata ammissibile, verrà trattata dalla Commissione. Per pronunciare l'ammissibilità o la inammissibilità di una richiesta di controllo o di garanzia è, in ogni caso, necessaria la maggioranza assoluta dei membri della Commissione.

5. Il Presidente della Commissione programma i lavori e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, individua le attività di competenza e, sentita la Commissione, decide quali approfondimenti effettuare e se trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva una relazione. Sono ammesse relazioni di minoranza, le quali, assieme a quella predisposta dalla maggioranza, sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per la discussione in aula.

6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

7. Annualmente la Commissione approva una relazione sull'attività svolta, che viene inviata al Presidente per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Sono ammesse relazioni di minoranza.

8. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo si applicano le norme regolamentari in materia di Commissioni consiliari permanenti.

### **Art.15 - Commissioni temporanee**

1. Per materie diverse da quelle riportate all'art. 3, comma 1, e per periodi o evenienze determinati, il Consiglio può costituire Commissioni consiliari temporanee nel rispetto dei criteri fissati dai commi 3 e 4 dell'art. 2.

2. Spetta al Consiglio Comunale, con la delibera di nomina dei componenti e del Presidente della Commissione temporanea, indicare i compiti della stessa, il criterio dello svolgimento di essi ed eventualmente fissare il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

3. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione temporanea presenta al Consiglio Comunale il parere e l'illustrazione dello stesso, indicando il Consigliere incaricato di svolgere la relazione.

4. Le Commissioni cessano dalla carica con la formulazione del parere e l'illustrazione di questo al Consiglio Comunale, salvo esplicita determinazione di ulteriori approfondimenti delle questioni assegnate.

### **Art.16 - Commissioni d'indagine**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta di costituire Commissioni d'indagine per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.
2. La costituzione può essere proposta da un quarto dei Consiglieri Comunali.
3. Con la delibera di istituzione il Consiglio Comunale:
  - a. stabilisce il numero dei componenti della Commissione e procede alla loro nomina, facendo in modo che siano proporzionalmente rappresentati i Gruppi presenti in Consiglio, scegliendo il suo Presidente fra i rappresentanti le opposizioni;
  - b. fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori;
  - c. indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali.
4. Le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.
5. Al termine dei suoi lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.


### **Art.17 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, alle Commissioni speciali e temporanee si applicano le disposizioni previste per le Commissioni permanenti per materia.


Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 58 del 15/07/2004, divenuto esecutivo in data 31/07/2004.

Rho, il 4/8/2004

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Sagaria)



IL VICE SINDACO  
(Tommaso Brancati)




oooooooooooooooooooo



Il presente Regolamento è stato modificato agli artt. 2 e 3 con atto di Consiglio Comunale n. 71 del 17.10.2007, divenuto esecutivo in data 30.10.2007.

Rho, il 6/11/2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Adriano Barlassina)



IL SINDACO  
(Roberto Zucchetti)



COMUNE DI RHO  
Protocollo Interno N. 65771/2024 del 17-10-2024  
Doc. Principale - Class. 1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Il presente Regolamento è stato modificato all'art. 2 con atto di Consiglio comunale n. 44 del 30.11.2011, divenuto esecutivo in data 16.12.2011.

Rho, 20.12.2011

Il Segretario Generale  
(Adriano Barlassina)



Il Sindaco  
(Pietro Romano)

Il presente Regolamento è stato modificato all'art. 6 con atto di Consiglio Comunale n. 71 del 29/11/2017, divenuto esecutivo in data 12/12/2017.

**Il Segretario Generale**  
**Matteo Bottari**

**Il Sindaco**  
**Pietro Romano**

COMUNE DI RHO  
Protocollo Interno N. 65771/2024 del 17-10-2024  
Doc. Principale - Class. 1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Matteo Bottari;1;736458  
Pietro Romano;2;4187130

Il presente Regolamento è stato modificato agli artt. 8 e 11, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 25/09/2024, divenuta esecutiva in data 14/10/2024.

**Il Segretario Generale  
Matteo Bottari**